

COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggio Calabria



REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA
E DI CIVILE CONVIVENZA

Allegato alla delibera C.S. n.20 del 20.09.2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Vigilanza.
- Art. 4 - Ordinanze e ordini verbali
- Art. 5 - Atti autorizzativi
- Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 7 - Suolo pubblico: definizione
- Art. 8 - Uso/Occupazione di suolo pubblico
- Art. 9 - Occupazione abusiva del suolo pubblico
- Art.10 - Depositi materiali di risulta
- Art.11 - Scavi su suolo pubblico
- Art 12 - Impalcature

TITOLO III - SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, IGIENE E DECORO URBANO

- Art. 13 - Atti E Comportamenti Vietati
- Art. 14 - Limitazioni alla fruibilità di luoghi pubblici
- Art. 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro urbano e al quieto vivere
- Art. 16 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
- Art. 17 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti (volantinaggio)
- Art. 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
- Art. 19 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 20 - Pericolo di incendi, esalazioni modeste
- Art. 21 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica
- Art. 22 - Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 23 – cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

TITOLO IV- DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 24 - Divieti
- Art. 25 - Attività consentite nei giardini pubblici
- Art. 26 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 27 - Disposizioni generali.
- Art. 28 - Obblighi dei gestori di locali, di servizi e attività aggregative
- Art. 29 - Abitazioni private

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

- Art. 30 - Conduzione sicura e custodia di cani ed altri animali
- Art. 31 - Utilizzo di animali

TITOLO VII- MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Art. 32 - Mediazione sociale e educazione alla legalità
- Art. 33 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
- Art. 34 - Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

TITOLO VIII - NORME FINALI

- Art. 35 - Sistema sanzionatorio
- Art. 36 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori
- Art. 37 - Risarcimento danni – diffida ed esecuzione d’ufficio
- Art. 38 - Segnalazioni
- Art. 39 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e della legge, le norme e i comportamenti necessari per una serena e civile convivenza tra i cittadini.

In particolare, il Regolamento detta le disposizioni atte a prevenire gli illeciti dai quali potrebbero derivare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale e la convivenza con gli animali.

2. Come disposto dall'art. 1 del D.L. 23 maggio 2008 nr. 92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 nr. 125, del successivo decreto ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per *incolumità pubblica* l'integrità fisica della popolazione e per *sicurezza urbana* un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

3. il presente Regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di qualsiasi area privata.

2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 3 - Vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dal personale appartenente alla Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4 – Ordinanze e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili di Area, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali

e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili di Area per i settori di loro competenza.

Art. 5 – Atti autorizzativi

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze necessarie in base al presente regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:

a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'esercizio e/o l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;

d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;

f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.

2. Le eventuali spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

3. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni e/o ogni altro atto comunque denominato, previsti dal presente regolamento fosse subordinata al pagamento di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa la somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, così come valutato dall' Area Tecnica, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

4. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate previa esibizione della prova dell'avvenuto pagamento.

Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Suolo pubblico: definizione

1. Per la definizione di suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

2. È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Uso/Occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale di occupazione suolo pubblico e dall'atto di autorizzazione:

- a)** pagamento della TOSAP e, ove previsto, di altre tasse e/o diritti;
- b)** limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- c)** compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- d)** apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando l'occupazione debba continuare anche nella notte;
- e)** ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine dell'occupazione.

Art. 9 - Occupazione abusiva del suolo pubblico

1. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza a cura dell'Ufficio Tecnico comunale sotto la sorveglianza del Servizio di Polizia Municipale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, addebitandone le spese al contravventore che non vi abbia provveduto nei termini imposti nella stessa ordinanza.

Art. 10 - Depositi materiali di risulta

1. Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie, ed altri lavori prospicienti in suolo stradale, dovranno collocarsi all'estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.

2. Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l'autorità comunale potrà disporre l'attivazione di altre misure atte a garantire la sicurezza dei luoghi.

3. I depositi di materiali, calcinacci, etc. dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata.

4. I rottami, i calcinacci e altro materiale di scarto di lavori edili dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità.

5. La violazione al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 50).

Art. 11 - Scavi su suolo pubblico

1. Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.

2. Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all' art. 21 del Codice della Strada e relative norme regolamentari.

3. È fatto obbligo all' impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 ad € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art. 12 – Impalcature

1. È vietato costruire impalcature o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità.

2. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.

3. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa Da € 50 ad € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

TITOLO III

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, IGIENE E DECORO URBANO

Art. 13 – Atti e comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, a salvaguardia della sicurezza urbana e del decoro del territorio del Comune, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore:

a) di mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;

b) di essere motivo di spavento o turbativa per le persone o renderle vittime di molestie o disturbo;

c) di intralciare, mettere in pericolo, manomettere -in qualsiasi modo- la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine;

d) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa a € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 14 - Limitazioni alla fruibilità di luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti ed a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

E' vietato:

a) danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da appositi regolamenti;

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici private e le loro pertinenze, i tombini ed i manufatti delle pubbliche condutture e servizi della pubblica illuminazione;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni, dissuasori di sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali; inoltre è vietato sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) effettuare volantaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;

g) depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato;

h) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti e nei pressi dei pubblici edifici. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua.

i) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;

j) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;

k) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti;

l) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;

m) arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto, o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario a bassa soglia, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta;

n) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa Da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 15 – Comportamenti contrari all'igiene, al decoro urbano e al quieto vivere

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;

b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

c) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via o procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art.16 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

- 1.** I terreni privati, recintati e non, devono essere tenuti -in ogni periodo dell'anno- in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto (anche abbandonati da terzi), ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche idonee allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
- 2.** I cittadini sono inoltre tenuti ad evitare (all'uopo recintando il terreno per evitare l'accesso agli estranei) ogni rischio che i rispettivi terreni possano diventare deposito di rifiuti e/o luogo di bivaccamento o siano potenzialmente causa di incendio;
- 3.** Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
- 4.** In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati e la pulizia dei terreni suindicati con spese a carico dei soggetti obbligati.
- 5.** La violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art.17 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti (volantinaggio)

- 1.** Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli pubblicitari, depliant e volantini in genere, o applicare gli stessi sui parabrezza delle autovetture in sosta, sugli alberi o sui muri.
- 2.** Il volantinaggio può essere effettuato solo mediante deposito nelle apposite cassette postali o per la raccolta della pubblicità ove presenti nelle abitazioni altrimenti può essere effettuato rivolgendosi a persone fisiche.
- 3.** La sanzione potrà essere comminata al titolare dell'azienda/ditta in caso di accertamento ex post ovvero al trasgressore in caso di flagranza.
- 4.** I trasgressori saranno segnalati all'Ufficio comunale affissioni e pubblicità per il pagamento della relativa tassa, se questa non è stata evasa.
- 5.** La violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 150).

Art.18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

- 1.** Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari, imbrattate con scritte e disegni gli edifici pubblici e privati, i monumenti, le panchine, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, etc etc.
- 2.** I proprietari, i possessori e detentori a qualsiasi titolo degli edifici hanno l'obbligo di eliminare tempestivamente - e comunque entro 48 ore dalla

constatazione- i deturpamenti di cui al primo comma; qualora non vi provvedano tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.

3. In ogni caso il Comune provvede alla copertura, in via d'urgenza, delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.

4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque delle superfici dei manufatti.

5. La violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa: da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 19- Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e da altri regolamenti o norme di legge, ogni apposizione di cartello pubblicitario, monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune.

2. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti di illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia e dalle finalità delle installazioni.

3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art. 20 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni di fuochi solo nell'esercizio di attività agricole per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente e, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. E' obbligatoria la presenza sul posto dell'agricoltore fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione.

2. E' vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.

3. In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 del Codice Penale.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art. 21 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, i proprietari, i possessori e detentori a qualsiasi titolo di edificio pubblico o

privato, devono tenerli in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli di ogni genere, allagamenti, cadute di cornicioni, calcinacci etc etc

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.

3. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti le attività commerciali e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare intralcio o molestia ai passanti.

4. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine indicato nell'eventuale diffida da parte del Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

5. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.

6. I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all'Autorità comunale ove questi possano causare pericolo per la pubblica incolumità.

7. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 22- Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti e/o sostanze che possono essere causa di intasamento e/o fonte di inquinamento in contrasto con le normali modalità di utilizzo degli scarichi, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

3. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 23 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco o

al Servizio di Polizia Municipale almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti e/o divieti alla circolazione, l'avviso di cui sopra dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i cortei funebri.

4. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100) .

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 24 – Divieti

1. Per garantire la tutela di tutte le aree verdi pubbliche (ville comunali e/o giardini pubblici), aperte o recintate, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:

a) danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli e fargli fuoco;

c) uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;

d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi, vialetti ed altre aree non destinate alla circolazione;

e) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;

f) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;

g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;

h) lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo.

2. I frequentatori delle aree sopra indicate devono attenersi e rispettare le indicazioni e sollecitazioni attinenti l'applicazione del presente regolamento eventualmente impartite da personale appartenente all'ente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.

4. La violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art. 25 - Attività consentite nelle aree verdi pubbliche.

1. Nelle aree verdi pubbliche, laddove le condizioni oggettive lo permettono, è permessa l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia in possesso dei prescritti requisiti.

2. In ogni caso, l'autorizzazione e/o la concessione di aree di suolo pubblico comunale sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere del dirigente responsabile del settore competente in

materia. Al medesimo è demandata l'individuazione dei luoghi di posizionamento delle giostrine e/o attività di cui sopra.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui sopra, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti da parte dei soggetti esercenti le attività indicate al primo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 26 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni privati, giardini e fondi siti in prossimità di strade di pubblico transito e all'interno dei centri abitati, hanno l'obbligo di provvedere alla costante potatura di alberi, fronde, siepi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Nelle zone fuori dai centri abitati valgono le disposizioni contenute nel vigente codice della strada (art. 29) e nel regolamento edilizio comunale.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, nonché di provvedere con la necessaria frequenza a tenere regulate le siepi, le piantagioni, le fronde e i rami insistenti sulla pubblica via e su suolo comunale, al fine di evitare situazioni di pericolo.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 (Pagamento in misura ridotta € 150), con l'obbligo di eseguire l'estirpazione, la potatura o il taglio entro sette giorni dall'accertamento o dalla notifica. Qualora, entro i termini suddetti, chi è tenuto ad eseguire l'intervento non ottemperi all'obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire i lavori d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27 - Disposizioni generali.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore nonché per le vie pubbliche, di arrecare disturbo alla pubblica quiete e alla tranquillità delle persone in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

2. E' sottoposta a maggiore tutela la fascia oraria tra le 24,00 e le 07,00: i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli e manifestazioni in genere, devono imporre prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

3. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 28 - Obblighi dei gestori di locali, di servizi e attività aggregative.

1. I gestori dei locali (esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi) hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'articolo precedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno tra le ore 24 e le ore 7.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabiliti dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente responsabile può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.

6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 29 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo

destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 07.00 e dopo le ore 20,00 e- in ogni caso- fra le ore 13,30 e le ore 15,00.

4. La violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 30 – Conduzione sicura e custodia di cani ed altri animali

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.

2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

3. E' vietato organizzare combattimenti tra animali.

4. E' vietato tenere in abitazioni, giardini od in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone; il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

5. Ai proprietari e detentori di cani o altri animali è vietato condurre o lasciar vagare i medesimi se affetti da malattie o ferite.

6. E' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani al fine di garantire l'igiene e la piena fruibilità spazi destinati alla collettività.

7. E' vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici, all'interno di abitazioni private ed in ogni caso nel centro cittadino.

8. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile o da stalla.

9. E' vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi le aree verdi pubbliche.

10. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.

11. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre

sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle specie animali, previa adeguata informazione.

12. Per quanto non previsto, si applicano le norme regionali vigenti in materia e di cui al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative.

Art. 31 - Utilizzo di animali

1. E' vietato l'attendamento, nel territorio comunale, compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.

2. Sono sempre vietati l'utilizzo e l'esposizione di rettili, per la tutela degli stessi animali e per evitare l'eventuale diffusione di malattie infettive e diffuse.

3. Tutte le violazioni delle disposizioni del presente TITOLO, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 150).

TITOLO VII

MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.32 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto e dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

3. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

5. Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni al regolamento comunale.

7. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai

giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.

Art. 33 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art.403 c.c., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide

Art. 34 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 35 - Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal vigente Codice Penale e fatto salvo il principio di *specialità* di cui all'art. 9 della legge n. 689/81, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, con le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate nei singoli articoli.

3. La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla 24 novembre 1981 n. 689.

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere ordinanza-ingiunzione in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco.

5. Come previsto dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

6. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

7. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro atto successivo del Comune. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, le spese sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 36 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

1. L'amministrazione comunale - e specificatamente il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione - per motivi di pubblico interesse può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.

2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.

3. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 37 - Risarcimento danni – diffida ed esecuzione d'ufficio

1. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione applicata per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli Ufficio Tecnico comunale – di concerto con l'Ufficio di Polizia Municipale-.

2. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, l'Autorità Comunale competente, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.

3. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 38 - Segnalazioni o reclami

1. Ogni segnalazione o reclamo che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento deve indirizzata in forma scritta al Sindaco.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

3. La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o qualsiasi altro regolamento comunale o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dell'Area Tecnica o della Polizia Locale.

Art. 39 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio online del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.